



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2024.0006563 del 08/04/2024

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 67 DI INIZIATIVA CONSILIARE
“Istituzione della figura dello Street Tutor nel contesto di un sistema integrato di sicurezza”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fragomeli, Astuti, Bussolati, Carra, Casati, Delbono, Majorino, Orsenigo, Ponti, Piloni, Romano, Scandella, Vallacchi, Negri, Cominelli.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 67

di iniziativa dei Consiglieri regionali: Fragomeli, Astuti, Bussolati, Carra, Casati, Delbono, Majorino, Orsenigo, Ponti, Piloni, Romano, Scandella, Vallacchi, Negri, Cominelli.

—————
“Istituzione della figura dello Street Tutor nel contesto di un sistema integrato di sicurezza”
—————

PRESENTATO IL 05/04/2024

ASSEGNATO IN DATA 08/04/2024

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **II**

CONSULTIVA **I**

Relazione

Il tema della sicurezza urbana è, da sempre, una questione di assoluto rilievo ed un elemento cruciale del contesto sociale italiano. È fondamentale, perciò, esplorare costantemente nuovi sistemi e metodi di intervento allo scopo di garantire un livello sempre maggiore di sicurezza e di tranquillità per le nostre comunità. Da questo punto di vista, l'obiettivo cui siamo chiamati in qualità di amministratori è quello di valorizzare, rafforzare ed integrare i diversi progetti di sicurezza urbana ad oggi operanti i quali, unitamente al coordinamento di tutti gli enti coinvolti, devono mirare a ridurre, a tutti i livelli, i disagi e i rischi di problematicità per i cittadini. Tale scopo è perseguibile - anche - attraverso la promozione di un sistema di sicurezza integrato che ponga l'accento sull'importanza della prevenzione e della gestione dei conflitti e che riesca, al contempo, a sensibilizzare la cittadinanza riguardo gli obblighi e i divieti posti a tutela della vivibilità e del decoro delle nostre città. Il fine deve quindi essere quello di garantire spazi e diritti per le persone così come il rispetto di un patto civile di coesistenza sociale che deve necessariamente essere presente fra cittadini che vivono lo stesso luogo.

È necessario indirizzarsi verso una visione di città dove sia considerato naturale attenersi alle regole di convivenza sociale e applicare le norme di comportamento che stanno alla base del vivere comune. Tutto ciò ci indica quindi, quali presupposti fondamentali a cui fare riferimento, i concetti di informazione, prevenzione e dissuasione relativamente a tutti quei comportamenti che possono potenzialmente generare allarme, disturbo e percezione di insicurezza. Ecco allora emergere la necessità di una figura che possa contribuire a dare compiutezza a tali presupposti, una figura che possa concorrere a dare una risposta innovativa alle sfide legate, in generale, alla sicurezza delle aree e degli spazi pubblici della città e, eventualmente, in occasione di eventi aperti al pubblico riguardanti, in particolare, il settore dell'intrattenimento e dello spettacolo. Questo allo scopo di permettere, innanzitutto, ai cittadini di vivere con maggiore tranquillità e sicurezza gli spazi pubblici urbani e, in seconda battuta, di supportare gli avventori di pubblici esercizi e i titolari di tali attività commerciali.

Tale figura, cui la presente legge intende dare sostanza e compiutezza normativa, è definita come Street Tutor.

Gli Street Tutor sono operatori opportunamente addestrati e specializzati nella prevenzione di rischi e nella mediazione dei conflitti. Il loro ruolo principale è quello di intervenire in situazioni potenzialmente problematiche e risolverle pacificamente prima che si trasformino in situazioni critiche. Essi potranno, a titolo esplicativo, fronteggiare episodi di schiamazzi notturni e assembramenti, operando negli spazi pubblici e nei luoghi di ritrovo, e perseguendo compiti di monitoraggio, segnalazione e supporto alla Polizia locale. Offriranno assistenza ai residenti delle zone interessate cercando di mantenere il corretto livello di sicurezza percepita e segnalando situazioni potenzialmente a rischio direttamente alle Forze dell'ordine o alle Istituzioni locali. Garantiranno, in particolare, un sostegno empatico ai ragazzi più giovani e, più in generale, assistenza e supporto ai cittadini e ai frequentatori di pubblici esercizi.

Prima di intraprendere la propria attività al servizio della collettività, gli Street Tutor saranno tenuti a frequentare un apposito corso di addestramento e formazione. Saranno poi identificabili tramite una specifica pettorina dotata di appositi contrassegni e svolgeranno il proprio servizio appiedati. Un elemento chiave del loro servizio sarà la collaborazione con le Forze dell'ordine locali; lavoreranno a stretto contatto con la Polizia e le Autorità locali per promuovere la sicurezza, in particolare quella notturna. L'attività degli Street Tutor non sostituirà mai, in nessun modo, l'operato delle Forze dell'ordine ma contribuirà attivamente all'applicazione delle leggi e delle normative locali, offrendo un contributo significativo alla sicurezza generale delle comunità locali.

Con l'istituzione della figura dello Street Tutor arriveremo quindi a definire un ruolo di sicurezza integrata e di sussidiarietà che, lavorando alla prevenzione attraverso una virtuosa sinergia pubblico-privato, potrà evitare, per quanto possibile, di ricorrere esclusivamente a divieti e repressioni ma permetterà, anzi, agli Amministratori locali di avere una conoscenza ancora più approfondita della realtà cittadina, allo scopo di poter mettere in atto interventi sempre più puntuali e mirati.

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L'**articolo 1** chiarisce le finalità della presente proposta specificando come essa sia rivolta a promuovere un sistema integrato di sicurezza rispetto, in generale, alle aree e agli spazi pubblici della città e, eventualmente, in occasione di eventi aperti alla cittadinanza o in luoghi adiacenti esercizi commerciali ove avvenga la somministrazione di cibi e bevande istituendo a tale scopo la figura dello Street Tutor.

Nell'**articolo 2** vengono quindi definite le priorità e gli scopi dell'integrazione dei sistemi e delle politiche per la sicurezza cittadina specificando in seguito i campi d'intervento di tali politiche.

L'**articolo 3** si occupa, successivamente, di definire indirizzi, compiti e modalità operative dello Street Tutor, determinando inoltre come tale attività sia subordinata al conseguimento di un apposito attestato di formazione e specificando che l'operato dello Street Tutor non sostituisce in nessun modo quello delle Forze dell'ordine.

L'**articolo 4** individua gli indirizzi della Regione rispetto alla promozione della figura dello Street Tutor, al supporto alla formazione della stessa, e alla concessione di appositi contributi.

L'**articolo 5** indica la norma finanziaria, mentre l'**articolo 6** è relativo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolato

Art. 1

Principi e finalità

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, promuove un sistema integrato di sicurezza rispetto, in generale, alle aree e agli spazi pubblici della città e, eventualmente, in occasione di eventi aperti al pubblico riguardanti, in particolare, il settore dell'intrattenimento e dello spettacolo o in luoghi adiacenti esercizi commerciali ove avvenga la somministrazione di cibi e bevande. A tale scopo, istituisce la figura dello Street Tutor di cui all'articolo 3.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, l'esercizio delle funzioni relative alla figura dello Street Tutor di cui al comma 1 compete ai Comuni.
3. Ai fini della promozione della figura dello Street Tutor e del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, alla Regione compete l'esercizio delle funzioni di indirizzo, promozione, incentivazione e raccomandazione tecnica di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Priorità e scopi del sistema integrato di sicurezza

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza in luoghi aperti al pubblico le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città, anche con riferimento al monitoraggio di potenziali situazioni di rischio per la sicurezza e di mediazione dei conflitti.
2. Le politiche di cui al comma 1 privilegiano:
 - a) le azioni integrate di natura preventiva;
 - b) le pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;
 - c) le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto del principio di legalità.
3. Il Consiglio Regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo della figura dello Street Tutor promuovendone la formazione congiuntamente con le Amministrazioni comunali e con gli altri soggetti operanti sul territorio, valorizzandone la figura attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione alle sue funzioni.

Art. 3.

Definizione e indirizzi della figura dello Street Tutor

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si definisce come Street Tutor la figura di operatore che, in spazi e luoghi aperti alla cittadinanza - pubblici o dove eventualmente si svolgano eventi pubblici, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo e in luoghi adiacenti esercizi commerciali ove avvenga la somministrazione di alimenti e bevande - si occupano di fornire servizi di:
 - a) verifica, prevenzione e monitoraggio di potenziali situazioni di rischio per la sicurezza;
 - b) mediazione e risoluzione pacifica di conflitti prima che si trasformino in situazioni critiche;
 - c) supporto all'attività della Polizia locale nel mantenimento dell'ordinata e civile convivenza e del decoro urbano.
2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita detta attività, dopo avere frequentato, con profitto, uno specifico corso di addestramento e formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale e la cui validità è estesa a tutto il territorio regionale.
3. Gli operatori qualificati come Street Tutor al momento di operare saranno identificabili tramite apposite pettorine corredate di segni distintivi.
4. La figura dello Street Tutor non sostituisce mai, in nessun modo, le Forze dell'ordine.

Art. 4.

Indirizzi e contributi regionali

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:
 - a) determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo della figura dello Street Tutor e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione allo scopo di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della promozione della figura dello Street Tutor;

- b) al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni consigliari, le direttive per gli Enti locali e fornisce loro supporto e consulenza tecnica relativamente alla formazione della figura degli Street Tutor e all'implementazione dei servizi da essi forniti;
- c) concede contributi agli enti locali per la formazione e l'addestramento degli Street Tutor e l'attività degli operatori sul territorio. Tali contributi sono stabiliti secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 annui nel triennio 2024-2026, si fa fronte con incremento di euro 500.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026 alla missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", titolo 1 "Spese correnti" e corrispondenti riduzioni alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del Bilancio regionale 2024-2026.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2026 alle spese della presente legge si provvede con la legge annuale di approvazione del bilancio regionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PROGETTO DI LEGGE
 “ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO STREET TUTOR NEL CONTESTO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA”**

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) Quantificazione spesa			6 (B) Copertura finanziaria				
Intervento	Riferimento Pdl (art.; comma)	Spesa ex art. 22 l.r. 34/78	Natura spesa Corrente / Conto capitale titolo	Missione / programma	Importo 2024	Importo 2025	Importo 2026	Missione / programma	Importo 2024	Importo 2025	Importo 2026
Iniziative di sovvenzione agli enti locali per la formazione e l'attivazione sul territorio della figura dello Street Tutor.	art 4, comma 1, lettera c)	No	Corrente / Titolo 1	Miss. 03 Progr. 02	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Miss. 20 Progr. 03	500.000,00	500.000,00	500.000,00